

## ALLEGATO

**DL 210/2015: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.  
C. 3513 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE 2.07, 2.08, 4.98, 6.35, 7.99,  
10.210 E 10.211 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI****ART. 2.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).*

1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-*quater*, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-*novies*, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

**2. 07. Il Governo.**

*All'articolo aggiuntivo 2.08 del Governo, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. All'articolo 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. I circondari di cui alla tabella A allegata alla presente legge possono essere ridefiniti, al fine di razionalizzare il ser-

vizio giustizia, mediante attribuzione di territori di singoli comuni a circondari limitrofi, tenendo conto dell'estensione del territorio degli uffici interessati, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza. Alla ridefinizione dei circondari si provvede con decreto del Ministro della giustizia, sentito il consiglio giudiziario ed i comuni interessati, che esprimono il loro parere entro il termine di sessanta giorni. Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate, nonché dei pareri acquisiti, perché su di esso sia espresso, nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorso il predetto termine, senza che le Commissioni abbiano espresso il parere, il decreto può essere comunque adottato. ».

**0. 2. 08. 1. Verini.**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

**ART. 2-bis.**

*(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace).*

1. All'articolo 2, comma 1-*bis*, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: « Entro il 28 febbraio 2016 »

sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 maggio 2018 ».

**2. 08.** Il Governo.

**ART. 4.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis.* Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

**4. 98.** Il Governo.

**ART. 6.**

*All'emendamento 6.35 del Governo, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

« *7-bis.* Per l'anno 2016 continuano a considerarsi come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità continuano a utilizzarsi i costi *pro*

*capite* pesati per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per l'anno 2015 ».

**0. 6. 35. 1.** Tancredi.

*Al comma 4, sostituire le parole: e per l'anno 2015 con le seguenti: , per l'anno 2015 e per l'anno 2016.*

**6. 35.** Il Governo.

**ART. 7.**

*All'emendamento 7.99 del Governo, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non è ulteriormente prorogabile.*

**0. 7. 99. 1.** Invernizzi, Guidesi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Il termine di novanta giorni entro cui il Commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale, è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non è possibile intraprendere azioni esecutive, anche concorsuali, ivi compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al richiamato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo.

**7. 99.** Il Governo.

**ART. 10.**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello

Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di *split payment* introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera *b*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**10. 210.** Il Governo.

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:*

*8-bis.* All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto

2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: « 2014, 2015 e 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « 2014, 2015, 2016 e 2017 ».

*8-ter.* All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: « limitatamente al periodo 2011-2016 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente al periodo 2011-2017 ».

**10. 211.** Il Governo.